



OGGETTO: Procedura selettiva pubblica per il rinnovo dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica.

II REPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2019, a seguito di procedura selettiva pubblica indetta con determinazione n. 28 del 17/01/2019, è stato conferito l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione, in forma monocratica, per il periodo 01/03/2019 – 28/02/2022 al dott. Lorenzo Scaglione;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* ed in particolare l'art. 14, che ha introdotto l'organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, che ha inserito l'art. 14/bis il quale stabilisce che la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;
- il DPR 09/05/2016, n.105 che disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'art. 6 che reca disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016 recante *“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”* che in particolare, all'art. 7, comma 1, in merito alla durata dell'Organismo Indipendente di Valutazione, dispone *“... L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa”*;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 06/08/2020, che innova la disciplina di iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso le amministrazioni;
- il Capo II – Sistema di valutazione della performance, artt. 40 e segg., del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 98 del 25/10/2018, che disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento del nucleo di valutazione del Comune e all'art. 43, comma 2, prevede *“Alla scadenza, l'incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo OIV. È consentito il rinnovo per una sola volta previa attivazione della procedura selettiva pubblica”*;

VISTA la propria determinazione n. 87 del 14/02/2022 di avvio della procedura di selezione pubblica per il rinnovo dell'incarico in argomento per il periodo 01/03/2022 – 28/02/2025;

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione intende procedere al rinnovo dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica di cui agli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., per il periodo 01/03/2022 – 28/02/2025.

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

All'Organismo Indipendente di Valutazione competono le seguenti funzioni e compiti, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata:

- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) validare la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; procedere alla validazione tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività ed i servizi resi, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte da soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche e dei dati e delle elaborazioni fornite dall'amministrazione;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Responsabili di Area o unità organizzative e l'attribuzione ad essi dei premi;
- f) garantire la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

ART. 2 - REQUISITI

L'OIV dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi del D.M. del 2 dicembre 2016, da almeno sei mesi e in qualsiasi fascia, avendo l'Ente meno di 50 dipendenti;
- b) requisiti generali, di competenza, esperienza e di integrità stabiliti dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato sul modello *allegato A*) al presente avviso.

ART. 3 – IMPEDIMENTI ALLA NOMINA

Non potrà essere nominato OIV colui che:

- sia dipendente dell'amministrazione interessata o rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sia trovi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di OIV prima della scadenza del mandato.

ART. 4 - ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO

Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro; per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi Indipendenti o Nuclei di Valutazione è oggetto di dichiarazione nel modello *Allegato A*).

ART. 5 - DURATA IN CARICA

L'incarico di rinnovo avrà durata di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di conferimento e non potrà essere ulteriormente rinnovato.

ART. 6 - COMPENSO

Al componente dell'OIV è riconosciuto un compenso pari a 3.000,00 euro annui lordi, comprensivi di oneri fiscali e contributivi, per un minimo di cinque sedute annuali.

Sono esclusi i rimborsi spese.

In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso da parte dell'amministrazione comunale, il compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento e a fronte delle attività dovute prima della data di rinuncia.

Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell'incarico o di revoca, il professionista si impegna a concludere le attività non ancora perfezionate e relative ad annualità di competenza dell'incarico, senza ulteriori oneri per l'amministrazione.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il candidato dovrà presentare apposita domanda di ammissione, redatta sul modello di autocertificazione *Allegato A*) al presente avviso, all'indirizzo pec affarigenerali@pec.comunedicupello.it entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2022.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata obbligatoriamente da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e dal *curriculum vitae* aggiornato dal quale si evincano l'esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal DM 6 agosto 2020 ed eventuali incarichi svolti come OIV/NDV.

La pec dovrà riportare come oggetto "Selezione pubblica per rinnovo incarico di OIV" e dovranno essere allegati tutti i documenti in formato .pdf con firma scansionata o digitale.

Saranno considerate valide le domande che risultano pervenute entro il predetto termine.

Non saranno considerate valide domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 8 – NOMINA DELL'OIV

L'OIV è nominato con decreto del Sindaco.

La procedura selettiva consiste nella valutazione dei *curriculum vitae* ed attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità.

Al termine della stessa non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà effettuata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare colloqui, anche a distanza, con i candidati istanti.

ART. 9 – COMUNICAZIONI E TRASPARENZA

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito web istituzionale www.comunedicupello.it nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Personale – OIV*, per la durata di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Il Comune di Cupello si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare in qualunque fase il presente avviso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'area affari generali del Comune di Cupello – Daniela Giuliano – referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura (tel. 0873.316826; email affarigenerali@comunedicupello.it).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni, al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di Cupello, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore* Graziana Di Florio, con sede in Cupello al Corso Mazzini n. 1 (66051), tel. 0873.316821, casella pec affarigenerali@pec.comunedicupello.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art. 37 GDPR 2016/679, è l'ing. Massimo Staniscia, dpo.massimo.staniscia@gmail.com.

Responsabile del trattamento Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Area Affari Generali, Daniela Giuliano.

Finalità del trattamento e base giuridica Il trattamento dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali I dati sono trattati all'interno dell'Ente, da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di collaborazione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 33/2013 e smi.

Trasferimento dati a paese terzo Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto alla UE.

Periodo di conservazione dei dati I dati sono conservati negli archivi comunali, sia cartacei che informatici, per il tempo di espletamento dell'incarico e comunque nel termine di prescrizione decennale.

Diritti sui dati Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso a suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del titolare; diritto alla portabilità dei dati, come disciplinato nell'art. 20 del GDPR. In merito alle modalità di esercizio dei sopra citati diritti, l'interessato può scrivere al responsabile dell'area affari generali, email affarigenerali@comunedicupello.it;

Reclamo al Garante della privacy Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, contattabile al sito web <http://garanteprivacy.it/>.

Comunicazione dei dati Si informa che la comunicazione dei dati personali è un obbligo legale o contrattuale, ovvero un requisito necessario per la conclusione di un contratto.

Profilazione Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Cupello, 14/02/2022

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Daniela Giuliano